

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1120 DEL 30/06/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE CON KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE GESTORE DEL CENTRO DIURNO "GIOVANNI PAOLO II" SITO A NOVE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1112/23

Il Dirigente, Direttore ad interim UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello.

Il Direttore ad interim UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che con deliberazione n.1838 del 29/10/2021 è stato approvato l'accordo contrattuale ai sensi della DGR 1438/2017 con gli Enti titolari della gestione dei Centri Diurni per anziani non autosufficienti situati nel Distretto 1, per una spesa presunta di € 1.348.894,08 per gli esercizi 2022, 2023, e 2024, per il periodo 01/10/2021-30/09/2024, tra cui il Comune di Nove, gestore del centro diurno "Giovanni Paolo II" sito a Nove, via del Donatore 4, accreditato per 24 posti;

Preso atto che con nota del 23 dicembre 2021 il Comune di Nove ha comunicato che, a seguito di procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016, la gestione del Centro Diurno sociosanitario per non autosufficienti "Giovanni Paolo II" è stata aggiudicata alla cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale con sede a Bergamo, Rotonda dei Mille n.1, P.IVA 02125100160, per la durata di anni 5 eventualmente prorogabile per ulteriori 3;

Dato atto che con nota del 04/01/2022 questa Azienda ha espresso parere non ostativo all'intestazione della titolarità per il periodo di concessione, attestando altresì la conformità alla programmazione locale del centro diurno per non autosufficienti fino a 30 posti (di cui 24 già autorizzati ed accreditati);

Preso atto:

- della DGRV n. 2201 del 06/11/2012 che disciplina la regolazione dei mutamenti giuridici e organizzativi che coinvolgono i soggetti accreditati, ai sensi della legge regionale n.22/2002;
- della nota della Regione Veneto prot. 30584 del 25/01/2018 che descrive l'iter attuativo della DGRV n. 2201 del 06/11/2012;
- dei provvedimenti regionali di autorizzazione all'esercizio (DD n.73/2023) per la capacità ricettiva di n. 24 posti e di accreditamento istituzionale (DGRV n. 595 del 19/05/2023) per n. 24 posti, in capo al nuovo ente gestore KCS Caregiver Cooperativa Sociale del Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Giovanni Paolo II" di Nove;

Dato atto che il dr Fabio Lorico, Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza, con nota prot. 54696 del 27/06/2023 ritiene di procedere all'accordo contrattuale con il nuovo gestore del Centro Diurno "Giovanni Paolo II" a partire dal 01/07/2023;

Preso atto che i rapporti giuridici ed economici previsti nell'accordo contrattuale richiamato in premessa cesseranno il 30/06/2023 per il cambio di gestione del Centro Diurno "Giovanni Paolo II".

Per quanto sopra, il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto di:

- prendere atto che i rapporti giuridici ed economici previsti nell'accordo contrattuale con il Comune di Nove per la gestione del Centro Diurno "Giovanni Paolo II" cesseranno il 30/06/2023;
- approvare la sottoscrizione dell'accordo contrattuale – redatto ai sensi della DGR 1438/2017 all. A) il cui testo viene integrato con gli artt.4 bis e 9 bis similmente al testo approvato con la sopra citata DDG 1838/21 –con il nuovo gestore KCS Caregiver Cooperativa Sociale, con sede a Bergamo, Rotonda dei Mille n.1, P.IVA 02125100160, del Centro Diurno "Giovanni Paolo II" di Nove, via del Donatore 4, accreditato per 24 posti, con giorni di apertura annui pari a 325. Tale accordo viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere la decorrenza dell'Accordo dal 01/07/2023 fino al 30/09/2024 al fine di allineare la scadenza similmente agli Accordi Contrattuali in atto per le medesime unità di offerta;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Responsabile competente;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che i rapporti giuridici ed economici previsti nell'accordo contrattuale con il Comune di Nove per la gestione del Centro Diurno "Giovanni Paolo II" cesseranno il 30/06/2023;
3. di approvare la sottoscrizione dell'accordo contrattuale – redatto ai sensi della DGR 1438/2017 all. A) il cui testo viene integrato con gli artt.4 bis e 9 bis similmente al testo approvato con la sopra citata DDG 1838/21 –con il nuovo gestore KCS Caregiver Cooperativa Sociale, con sede a Bergamo, Rotonda dei Mille n.1, P.IVA 02125100160, del Centro Diurno "Giovanni Paolo II" di Nove, via del Donatore 4, accreditato per 24 posti, con giorni di apertura annui pari a 325. Tale accordo viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prevedere la decorrenza dell'Accordo dal 01/07/2023 fino al 30/09/2024 al fine di allineare la scadenza similmente agli Accordi Contrattuali in atto per le medesime unità di offerta;
5. di dare atto che gli oneri di spesa, già ricompresi nella delibera n. 1838/2021 citata in premessa, sono imputati al Bilancio economico preventivo come segue:

Anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno	Area
2023	BA1180A00	96	Residenzialità anziani da privato intra regione	€ 50.717,88	Sanitaria
2024	BA1180A00	96	Residenzialità anziani da privato intra regione	€ 75.573,00	Sanitaria

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E L'ENTE
GESTORE DEL CENTRO DIURNO "GIOVANNI PAOLO II" SITO IN
COMUNE DI NOVE**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a 36061 Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente KCS Caregiver Cooperativa Sociale (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Bergamo, Rotonda dei Mille, n. 1, p.iva/c.f. 02125100160, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Armando Armandi, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai*

fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;

– l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;*

– l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;*

– l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*

– l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla

Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- il Soggetto è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) **Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti Giovanni Paolo II**, ubicato in via del Donatore n. 3 di n. 24 posti in virtù del provvedimento DDR 73 DEL 07/03/2023 e dell'accreditamento istituzionale per n. 24 di posti della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 595 del 19/05/2023, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal

ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 4 bis – determinazione delle prestazioni semiresidenziali

L'Azienda ULSS, in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi del presente accordo, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie semiresidenziali rese dal soggetto accreditato, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con riguardo anche ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, per un numero massimo di 24 Giornate/impegnative di semiresidenzialità o quote a favore di ospiti non autosufficienti.

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle presenze, l'Azienda si avvale del Sistema Informativo Territoriale condiviso e implementato anche dalle strutture per verificare la congruità delle richieste di emissione dell'ordine.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal **01.07.2023** fino al **30.9.2024** e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto. Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 9 bis – Clausole aggiuntive allo schema di accordo regionale

Attività di coordinamento: L'ULSS nell'ambito della propria dirigenza medica, dichiara di avere incaricato il Responsabile UOC Disabilità e Non Autosufficienza quale medico coordinatore di tutte le attività di cui al presente accordo. Tale coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni reciprocamente assunti

nella presente convenzione tra l'ULSS e l'Ente, con particolare attenzione al rispetto dei progetti assistenziali e sanitari riabilitativi elaborati in sede di valutazione multidimensionale per l'accesso alla rete territoriale dei servizi socio sanitari, aspetto questo che comporta un'opportuna e necessaria presenza del medico coordinatore nelle UVMD, al fine di promuovere la piena integrazione tra il medico curante e l'organizzazione interna della struttura, sia essa di natura socio sanitaria che assistenziale e riabilitativa, con particolare attenzione all'interventi terapeutico riabilitativi personalizzati e dalla stessa elaborati.

Fornitura di alimentazione artificiale e farmaci generici L'ULSS è tenuta a fornire direttamente, attraverso il proprio servizio farmaceutico, i prodotti dietetici atti ad una somministrazione enterale agli ospiti, comprensiva di tutto l'occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori), per la quale vi sia comprovata necessità certificata congiuntamente dal medico curante e dal medico coordinatore nell'ambito dei programmi terapeutici riabilitativi personalizzati;

L'ULSS è tenuta inoltre a fornire direttamente, attraverso il proprio servizio farmaceutico, i farmaci di pronto intervento e materiale per medicazioni su richiesta mensile del Centro Diurno e autorizzata dal Responsabile U.O. Residenzialità Territoriale;

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per KCS Caregiver Cooperativa Sociale

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

Armando Armandi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per KCS Caregiver Cooperativa Sociale

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

Armando Armandi